

A cura di Devis Nucibella

# Disturbi per l'apprendimento: le regole attuative

Categoria: Irpef  
Sottocategoria: Agevolazioni

## Tavola sinottica

### Adempimento

- La recente Legge di Bilancio 2018 ha previsto un'agevolazione fiscale per minori o maggiorenni a cui è stato diagnosticato un disturbo specifico dell'apprendimento (Dsa), introducendo all'interno del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) una nuova ipotesi di detrazione Irpef (articolo 1, commi da 665 a 667, Legge 205/2017).

### Novità

- L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 6 aprile 2018, ha definito le modalità attuative della nuova detrazione Irpef relativa alle spese in questione. In particolare sono stati definiti l'oggetto e i requisiti per il riconoscimento del beneficio e indica quali sono gli strumenti compensativi e i sussidi tecnici e informatici agevolati.

### Decorrenza

- Le nuove disposizioni si applicano alle spese sostenute a partire dal 2018. Pertanto, la detrazione Irpef potrà essere fatta valere a partire dalla dichiarazione dei redditi che sarà presentata nel 2019 per il 2018.

### Riferimenti Normativi

- 
- Art. 15, co. 1, lett. e-ter) TUIR;
  - Art. 1, co. 665, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205.

## Premessa

La recente Legge di Bilancio 2018 ha previsto un'agevolazione fiscale per minori o maggiorenni a cui è stato **diagnosticato un disturbo specifico dell'apprendimento (Dsa)**, introducendo all'interno del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) una nuova ipotesi di detrazione Irpef (articolo 1, commi da 665 a 667, Legge 205/2017).

In particolare, è stato modificato il comma 1 dell'articolo 15 del TUIR (Detrazioni per oneri), la cui nuova lettera e - ter prevede che dall'Irpef lorda si detrae un importo pari al 19% delle:

⇒ "spese sostenute in favore dei minori o dei maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (Dsa) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla Legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione



Normativa

*verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato".*

### Spese agevolabili

Le spese agevolabili sono quelle sostenute in favore dei minori o dei maggiorenni, a cui è stato diagnosticato un disturbo specifico dell'apprendimento (Dsa), fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per:

↳ **l'acquisto di strumenti compensativi** e di sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento;

↳ **l'uso di strumenti compensativi** che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

Condizione necessaria per fruire della detrazione è la disponibilità di un certificato medico dal quale risulti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.

### SPESE PER FAMILIARI A CARICO

Data la particolare tipologia di spese, il Legislatore ha previsto che la nuova detrazione d'imposta spetta anche per le spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico.

### I disturbi specifici dell'apprendimento (Dsa)

La nuova disposizione rinvia espressamente a quanto previsto dalla Legge 170/2010 che, appunto, contiene le norme in materia di Dsa in ambito scolastico.

Pertanto, l'ambito di applicazione della nuova detrazione d'imposta deve essere delineato alla luce delle definizioni di ordine generale contenute nella Legge 170/2010, in base alla quale sono disturbi specifici dell'apprendimento:

- **la dislessia** - difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura;
- **la disgrafia** - disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica;
- **la disortografia** - disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica;
- **la discalculia** - disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme e, pur manifestandosi in presenza di capacità cognitive adeguate e in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

La diagnosi dei Dsa è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici assicurati dal Servizio sanitario nazionale e deve essere comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente.



Nota bene

Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere che essa sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.

### Requisiti

Per fruire della detrazione:

- ↳ il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 170 dell'8 ottobre 2010,
- ↳ nel certificato deve essere indicato "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
- ↳ il beneficiario deve attestare per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell'interesse di un familiare a carico, la diagnosi di DSA.

La detrazione spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato risulti dalla certificazione ovvero dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico.

Ai fini della detrazione, le spese sostenute devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.

### Definizione di strumenti compensativi e di sussidi tecnici ed informatici

Si considerano **strumenti compensativi**, gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria. Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:

- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della riletture e della contestuale correzione degli errori;
- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

Si considerano sussidi tecnici ed informatici le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, l'accesso alla informazione e alla cultura.